

*Articolo 5*

È istituita una riunione scientifica annuale congiunta per l'analisi delle questioni relative alla gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

*Articolo 6*

Qualora la Comunità ometta di effettuare entro i termini stabiliti i pagamenti di cui agli articoli 2 e 3, l'applicazione del presente protocollo può essere sospesa.

*Articolo 7*

L'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo.

*Articolo 8*

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma. Esso si applica a decorrere dal 3 maggio 2000.